

**BANDO PER L'ANNO 2024 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA NEONATALITA'
AGLI ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**

(come approvato con delibera n° 24/2024 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2024)

Art. 1 – Finalità e oggetto del bando

- 1) Con le note del 04 marzo 2020 e del 15 maggio 2023, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato rispettivamente il "REGOLAMENTO ENPAM A TUTELA DELLA GENITORIALITÀ" (di seguito il "Regolamento") e le sue modifiche relative all'Art. 10 comma 2 e 6, estendendo di fatto, il sussidio della neonatalità al genitore iscritto di qualsiasi genere. Le stesse modifiche, a loro volta, erano state approvate con delibera n° 48 del 24 maggio 2019 e delibera n° 78 del 13 ottobre 2022 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM.

Detto Regolamento, che codifica gli aiuti che la Fondazione può concedere ai propri iscritti a sostegno della neonatalità, all'art. 10 prevede che il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM possa:

- a) (comma 2 dell'art. 10) concedere agli iscritti sussidi a favore della neonatalità per agevolare la fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l'infanzia ai neonati entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia;
- b) (comma 3 dell'art. 10) riconoscere un sussidio di importo pari all'indennità minima prevista dal Regolamento per gli eventi tutelati dal Capo II, con esclusione di quelli disciplinati dall'art. 8, agli iscritti all'ENPAM ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 208 del 28.12.2015 (iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale).
- 2) Con nota del 16 ottobre 2020 prot. n. 11531, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha approvato le "NORME IN MATERIA DI PRESTAZIONI ASSISTENZIALI AGGIUNTIVE DELLA GESTIONE QUOTA B DEL FONDO DI PREVIDENZA GENERALE" (di seguito le "Norme"), a sua volta approvato con delibera n. 116 del 12 dicembre 2019 dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione ENPAM. Dette Norme, che codificano gli aiuti che la Fondazione può concedere ai propri iscritti a sostegno della neonatalità, all'art. 9 prevedono che il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM possa:
- a) (comma 1 dell'art. 9) concedere agli iscritti alla gestione "Quota B" sussidi aggiuntivi, anche cumulabili con quelli previsti dall'art. 10 del Regolamento Enpam a tutela della neonatalità, per agevolare la fruizione di servizi di baby-sitting della rete pubblica e privata accreditata dei servizi per l'infanzia ai neonati entro i primi dodici mesi di vita del bambino o di ingresso del minore in famiglia, secondo le modalità, i termini e nei limiti determinati annualmente da codesto Consiglio di Amministrazione.

Fondazione Enpam

**BANDO PER L'ANNO 2024 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA NEONATALITA' AGLI
ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**

(come approvato con delibera n° 24/2024 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2024)

Sia l'art. 10 del Regolamento che l'art. 9 delle Norme prevedono che il Consiglio di Amministrazione dell'ENPAM deliberi, annualmente, le modalità, i termini ed i limiti per la fruizione dei sussidi sopra indicati.

Con il presente "Bando per l'anno 2024 per la concessione di sussidi a sostegno della neonatalità agli iscritti della Fondazione ENPAM" (di seguito il "Bando"), approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera n° 24/2024 del 28/03/2024, sono individuati:

- le risorse complessive disponibili per l'erogazione dei sussidi di cui al Bando nell'anno 2024;
- le prestazioni di cui possono fruire gli iscritti che posseggono i requisiti del Bando e la misura della singola prestazione;
- i destinatari e i requisiti necessari per la partecipazione al Bando;
- le modalità di istruttoria e di presentazione delle domande di partecipazione al Bando.

Art. 2 – Risorse disponibili

L'importo destinato al Bando per i sussidi a sostegno della neonatalità per l'anno 2024 è pari ad € 12.000.000,00 (€ dodicimilioni/00) così suddivisi:

Art. 10 del Regolamento (iscritti alla Fondazione ENPAM "Quota A")

- € 7.500.000,00 (€ settemilionicinquecentomila/00) per le finalità di cui al punto 1a) dell'articolo 1 del presente Bando,
- € 500.000,00 (€ cinquecentomila/00) per le finalità di cui al punto 1b) dell'articolo 1 del presente Bando,

Nel caso lo stanziamento previsto per una delle due tipologie non risultasse sufficiente all'erogazione delle prestazioni in favore di tutti gli aventi diritto, le eventuali risorse residue potranno essere impiegate per liquidare le prestazioni relative al fondo incapiente, nel limite degli 8 milioni complessivi di stanziamento.

Art. 9 delle Norme (iscritti alla Fondazione ENPAM "Quota B")

- € 4.000.000,00 (€ quattromilioni/00) per le finalità di cui al punto 2a) dell'articolo 1 del presente Bando.

Art. 3 – Prestazioni sussidiate e misura delle stesse

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di promuovere la conciliazione della vita lavorativa o di studio con quella familiare, riconosce nell'anno 2024 agli iscritti all'ENPAM in possesso dei requisiti di cui all'Art. 4 del Bando, le seguenti tipologie di prestazioni:

Iscritti alla gestione di "Quota A"

- a) un sussidio *una tantum*, non connesso ad una perdita reddituale né strutturato come integrazione allo stesso reddito, pari a € 2.000,00 (€ duemila), finalizzato ad agevolare:

BANDO PER L'ANNO 2024 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA NEONATALITA' AGLI ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM

(come approvato con delibera n° 24/2024 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2024)

- ⇒ la fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l'infanzia per l'assistenza ai neonati così da consentire agli iscritti la prosecuzione dell'attività lavorativa anche durante i primi dodici mesi di vita del bambino/i nato/i nel corso del 2023 e fino alla data di scadenza del presente bando;
- ⇒ l'ingresso del/i minore/i in famiglia avvenuto nel corso dell'anno 2023 e fino alla data di scadenza del presente bando.

Per poter accedere al sussidio sopra descritto occorre che, alla data di pubblicazione del presente bando, il beneficiario sia iscritto all'ENPAM;

- b) un sussidio, a favore degli iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 208 del 28.12.2015: di maternità per i due mesi antecedenti al parto e per i tre mesi successivi (art. 2 del Regolamento); di adozione nazionale ed internazionale per i 5 mesi dall'ingresso del minore in famiglia (art. 3 del Regolamento); per l'affidamento di minore per i tre mesi successivi all'ingresso in famiglia (art. 3 del Regolamento); di interruzione della gravidanza (art. 4 del Regolamento). Gli eventi di cui alle fattispecie richiamate devono essere intervenuti nel corso dell'anno 2023 e fino alla data di scadenza del presente bando. Il sussidio sarà riconosciuto in misura integrale per gli eventi verificatisi dopo l'iscrizione all'Enpam; qualora l'iscrizione sia avvenuta successivamente all'evento, ma all'interno del periodo tutelato, il sussidio sarà riconosciuto in misura proporzionale. La misura di tali sussidi è pari all'indennità minima lorda prevista per ciascuna fattispecie nell'anno in cui si colloca l'evento;

Iscritti anche alla gestione di "Quota B"

- c) un ulteriore sussidio *una tantum*, cumulabile con il sussidio relativo alla gestione di Quota A, non connesso ad una perdita reddituale né strutturato come integrazione allo stesso reddito, pari a € 2.000,00 (€ duemila), finalizzato ad agevolare:
- ⇒ la fruizione di servizi di baby-sitting e della rete pubblica o privata accreditata dei servizi per l'infanzia e l'assistenza ai neonati così da consentire agli iscritti la prosecuzione dell'attività lavorativa anche durante i primi dodici mesi di vita del bambino/i nato/i nel corso del 2023 e fino alla data di scadenza del presente bando;
 - ⇒ l'ingresso del/i minore/i in famiglia avvenuto nel corso dell'anno 2023 e fino alla data di scadenza del presente bando.

Tutti i sussidi sopra indicati possono essere concessi una sola volta per ogni figlio. Il sussidio può essere richiesto dal genitore iscritto di qualsiasi genere; qualora entrambi i genitori del bambino o del minore siano iscritti e presentino domanda, i sussidi di cui alle lettere a) e c), spettano a entrambi. Gli iscritti che nel 2023, per lo stesso figlio, hanno già percepito il sussidio genitorialità non possono accedere ad alcun ulteriore sussidio in conseguenza del presente bando.

Art. 4 – Destinatari del sussidio e requisiti

I sussidi di cui all'art. 3 del Bando, sono riservati a tutti gli iscritti all'ENPAM che presentino richiesta secondo quanto previsto nell'articolo che segue.

**BANDO PER L'ANNO 2024 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA NEONATALITA' AGLI
ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**

(come approvato con delibera n° 24/2024 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2024)

Fermi i requisiti precedenti e che seguono, al sussidio di cui all'art. 3 possono accedere gli iscritti in regola con gli adempimenti dell'Ente in materia di iscrizione e contribuzione.

In caso di irregolarità contributiva, il sistema che sovrintende la compilazione delle domande impedirà momentaneamente l'invio della richiesta di sussidio; solo dopo la richiesta di regolarizzazione della propria posizione sarà consentita la trasmissione della domanda purché ciò avvenga nei termini previsti nel presente bando (art. 5, secondo capoverso).

L'ENPAM non prevede incompatibilità nell'erogazione dei sussidi di cui al presente bando con altri analoghi erogati da altri Enti; ciò nonostante, si invitano gli iscritti a verificare l'esistenza di vincoli o incompatibilità apposti da parte di altri Enti erogatori.

Isritti alla gestione di "Quota A"

Per l'accesso ai sussidi di cui all'art. 3 lettera a) e b) del Bando, il richiedente deve aver dichiarato un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell'intero nucleo familiare (compresi i redditi percepiti all'estero) non superiore a 8 volte il trattamento annuo minimo Inps per l'anno 2023 pari a € 7.383,22 e pertanto non superiore a € 59.065,76; il reddito superiore è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l'anno 2023 per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

Isritti anche alla gestione di "Quota B"

Viene considerato medico iscritto alla gestione di "Quota B" chi, alla data di presentazione della domanda, abbia maturato, nei dieci anni precedenti, almeno tre anni solari di contribuzione alla gestione "Quota B", di cui almeno uno nel triennio precedente. Per l'accesso ai sussidi di cui all'art. 3 lettera c) del Bando, il richiedente deve aver dichiarato (compresi i redditi percepiti all'estero) un reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni, di qualsiasi natura e dell'intero nucleo familiare non superiore a 8 volte il trattamento annuo minimo Inps per l'anno 2023 pari a € 7.383,22 e pertanto non superiore a € 59.065,76; tale limite è incrementato di un importo pari al trattamento minimo Inps per l'anno 2023 per ogni componente il nucleo familiare, escluso il richiedente.

In entrambi i casi sopra descritti (iscritti Quota A e iscritti Quota B), qualora un componente il nucleo familiare abbia un'invalidità civile riconosciuta dalle autorità competenti pari o superiore all'80%, il limite del reddito complessivo del nucleo familiare del beneficiario di cui ai capoversi precedenti è incrementato di un importo pari a due volte il trattamento minimo Inps per l'anno 2023 per ognuno dei componenti affetti dall'invalidità.

Il nucleo familiare è da intendersi costituito:

- dallo stesso iscritto e dal coniuge (non legalmente separato) sempre, anche se non risulta nello stato di famiglia perché con residenza diversa;
- dallo stesso iscritto e dal convivente (se inserito nello stato di famiglia);
- dai familiari inseriti nello stato di famiglia.

**BANDO PER L'ANNO 2024 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA NEONATALITA' AGLI
ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**

(come approvato con delibera n° 24/2024 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2024)

Per gli iscritti ai sensi dell'art. 1, comma 253, della legge 208 del 28.12.2015, ai fini del calcolo del reddito lordo annuo medio degli ultimi tre anni di cui al presente articolo, si definisce nucleo familiare il nucleo cui appartiene l'iscritto al momento della domanda.

Art. 5 – Presentazione, istruttoria delle domande e documentazione richiesta

Gli iscritti possono inoltrare le domande, successivamente alla pubblicazione sul sito del presente Bando e solo nel periodo indicato nel capoverso che segue, secondo le istruzioni della procedura informatizzata attivabile dal sito web della Fondazione ENPAM.

Le domande, compilate e complete in ogni parte, possono essere trasmesse alla Fondazione a partire dalle ore 12:00 del giorno 18 aprile 2024 e fino al termine di scadenza fissato alle ore 12:00 del 21 giugno 2024.

Le domande pervenute prima della data di pubblicazione del presente Bando e/o oltre il termine di scadenza per la presentazione delle domande e comunque al di fuori della procedura informatizzata indicata, non saranno prese in considerazione e non verranno processate.

La fase istruttoria è affidata all'ufficio competente dell'Ente cui spetta verificare:

- i requisiti stabiliti dal Regolamento, dalle Norme e dal presente Bando;
- la completezza e conformità della documentazione richiesta.

La documentazione richiesta da allegare in formato pdf:

- stato di famiglia con specifica dello stato civile (anche autocertificazione);
- certificato di nascita (in originale).

L'ENPAM effettuerà verifiche a campione sui redditi autocertificati e sulle altre dichiarazioni effettuate nelle domande presentate. Eventuali richieste di integrazione documentale da parte degli uffici dovranno essere riscontrate dagli interessati entro il termine perentorio di dieci giorni lavorativi, pena l'esclusione dal beneficio.

Qualora, alla data di scadenza indicata, le domande risultate conformi ai requisiti indicati, per uno o più sussidi di cui ai punti 1a), 1b) e 2a) dell'art. 1, risultassero eccedenti le disponibilità del presente bando, verrà redatta, per il sussidio incapiente, apposita graduatoria ordinando le domande in ordine crescente per reddito lordo del nucleo familiare medio degli ultimi tre anni; l'erogazione del sussidio avverrà a favore dei richiedenti con i redditi minori fino all'esaurirsi delle risorse disponibili.

Il presente bando sarà attivo sul sito web della Fondazione fino alla data di scadenza per la presentazione delle domande.

L'ENPAM invierà tramite mail all'interessato comunicazione dell'esito dell'istanza entro 120 giorni dalla data di scadenza del bando.

**BANDO PER L'ANNO 2024 PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI A SOSTEGNO DELLA NEONATALITA' AGLI
ISCRITTI DELLA FONDAZIONE ENPAM**

(come approvato con delibera n° 24/2024 del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28/03/2024)

Le domande che non trovano accoglimento nel Bando non acquisiscono alcun diritto o privilegio.

Art. 6 – Accesso al Bando

La domanda di accesso al bando deve essere predisposta esclusivamente mediante la procedura informatizzata attivabile nella propria area riservata sul sito web della Fondazione ENPAM.

Art. 7 – Falsità di atti e dichiarazioni mendaci

Partecipando al Bando i richiedenti i sussidi si dichiarano consapevoli delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci nella compilazione delle domande.

Art. 8 – Foro Competente

Il Foro di Roma è competente per tutte le controversie che insorgessero tra le parti per l'applicazione del Bando e del Regolamento, nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.

Art. 9 – Durata del bando

Il presente bando entra in vigore dalla data odierna, 18/04/2024, di pubblicazione del presente Bando e decade con l'esaurimento delle risorse disponibili per l'anno 2024.